

Sentenza N. 570/2023

Reg. gen. Sez. Lav. N. 775/2022



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

V SEZIONE LAVORO

composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Giovanna Ciardi

Presidente

Dott. Carlo Chiriaco

Consigliere rel.

Dott.ssa Sabrina Mostarda

Consigliere

ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 10/02/2023, la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 775 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente

TRA

INPS (c.f. 80078750587) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. MAZZA CLOTILDE, con domicilio eletto VIA CESARE BECCARIA 29 - ROMA

APPELLANTE

E

[REDACTED], rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. STOLFA FRANCESCO e dall'Avv. STOLFA PAOLO, con domicilio eletto in VIA SAVONAROLA 9 CORATO

APPELLATA

Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 2419/2022, pubblicata in data 16/03/2022



**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. - Il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso proposto dalla ██████████ per l'effetto annullando l'avviso di addebito n. 397 2019 00016402 35 000 dell'importo complessivo di € 30.641,26 notificato alla predetta società in data 12.4.2019, unitamente a tutte le note di rettifica relative alle singole mensilità per il periodo dal 9/2015 all'1/2018. L'AVA era stato emesso in quanto la società, pur avendo sempre versato tempestivamente la contribuzione dovuta, aveva ommesso di inviare una denuncia contributiva, relativa al periodo 7/2015 nei termini di legge, e questo aveva indotto l'Inps all'emissione in data 15.6.2018, - pur in assenza di qualsivoglia DURC negativo - di una prima nota di rettifica, avente ad oggetto la restituzione delle citate agevolazioni contributive ex L. 190/2014, relativamente al periodo contributivo 1/2018, a cui facevano seguito, nonostante l'invio della documentazione mancante in data 26 giugno 2018 (DM10 relativo al periodo 7/2015), ulteriori note di rettifica per i rimanenti periodi di godimento delle agevolazioni, in particolare per i periodi dal 9/2015 al 01/2018 (in ricorso sono specificati gli importi di ogni nota), tutte ritualmente impugunate in via amministrativa, e infine l'AVA oggetto di opposizione.

L'Inps aveva infatti ritenuto la società non "regolare" ed agito per il recupero dei benefici goduti.

Il Tribunale, sulla base dell'incontestata circostanza della tempestività ed esaustività dei pagamenti, ha ritenuto che la pretesa dell'Istituto previdenziale non poggiasse su alcuna norma che impedisse il rilascio del DURC a fronte di irregolarità meramente formali: ha interpretato la normativa di cui al D.Lgs. n. 150 del 2015 nel senso sopra indicato, valorizzando quanto previsto dall'art. 31, che menziona esclusivamente l'inoltro tardivo delle comunicazioni inerenti l'instaurazione e la modifica del rapporto lavorativo prevedendo solo in siffatte condizioni l'operatività delle sanzioni.

In sostanza, il Tribunale ha disatteso l'interpretazione della norma proposta da Inps, secondo cui il presupposto per la dichiarazione di regolarità contributiva implicherebbe la corretta esecuzione del complesso di adempimenti posti a carico del datore di lavoro, vale a dire sia la puntuale presentazione delle denunce obbligatorie sia il relativo pagamento.

2. - Avverso tale decisione ha proposto appello Inps con ricorso depositato in data 30 marzo 2022, sulla base di un unico articolato motivo, argomentando circa la necessaria regolarità non solo dei versamenti ma anche degli adempimenti formali, come affermato dal Consiglio di Stato (2314/19) e dalla Cassazione (27107/18). Infatti, ad avviso dell'Inps, è solo l'invio del mod. Uniemens che permette all'Istituto di verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto versato nonché l'aggiornamento della posizione previdenziale di ciascun lavoratore.





Ha resistito la società contestando in fatto e in diritto le avverse allegazioni.

La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa come da dispositivo.

3. - L'appello è infondato.

3.1. - E' pacifico, in quanto non contestato da Inps, né è oggetto di censura il relativo capo di sentenza, che la società abbia regolarmente effettuato il versamento dei contributi previdenziali dovuti nel rispetto delle relative scadenze. Essendosi formato il giudicato sul capo della sentenza che ha qualificato come non contestata la completezza dei pagamenti dovuti, in mancanza di una norma che preveda la rilevanza, ai fini della regolarità contributiva, degli aspetti formali, la tesi dell'appellante non può essere accolta.

Risulta infatti che solamente la presentazione di una delle relative denunce mensili è avvenuta in ritardo.

3.2. - Orbene, ritiene il Collegio di confermare l'orientamento assunto in precedenti analoghi (vedi in particolare Cda Roma sentenza del 23 febbraio 2022) che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..

<<La disciplina della regolarità contributiva è contenuta, in forza del rinvio operato dall'art. 1, co. 1176 della L. n. 296 del 2006, alla decretazione ministeriale, inizialmente nel D.M. 24 ottobre 2007, n. 27 e successivamente nel D.M. 30 gennaio 2015.

Il primo decreto, all'art. 5, rubricato "Requisiti di regolarità contributiva" indicava, quali necessarie condizioni per la positiva sussistenza della regolarità contributiva la "correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici", oltre alla "corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati" e la "inesistenza di inadempienze in atto".

L'art. 3 del D.M. 30 gennaio 2015 dispone: "*1. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.*

2. La regolarità sussiste comunque in caso di: a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti; b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative; c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti; d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso; e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 26





febbraio 1999, n. 46; f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

3. La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad Euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge".

L'articolo in esame non richiede più un esatto adempimento anche degli obblighi formali, non richiamati espressamente e comunque non ricavabili neppure in via di interpretazione della norma.

Da un lato, infatti, il terzo comma dell'art. 3 consente il rilascio del DURC anche in presenza di uno scostamento, seppur non grave, tra quanto dovuto e quanto versato; dall'altro la dizione del primo comma (laddove richiede che la verifica del pagamento dovuto vada fatta a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce) attribuisce rilevanza all'atto sostanziale del versamento.

D'altro canto, la stessa espressione "documento di regolarità contributiva" rimanda letteralmente all'idea che rilevi che il contribuente sia in regola con gli obblighi contributivi e non necessariamente con il rispetto rigoroso delle forme della denuncia contributiva.

Tale considerazione trova ulteriore conferma nella circostanza che il D.M. 30 gennaio 2015, riguardo alle violazioni non inerenti all'inadempimento sostanziale degli obblighi contributivi, all'art. 8 prevede che ostano al rilascio del DURC, ai fini l'art. 1, comma 1175, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, una serie di ipotesi elencate nell'allegato A, tra le quali non compare la violazione delle disposizioni regolamentari di compilazione delle denunce contributive.

Conferma la correttezza di dare rilievo ai soli adempimenti sostanziali anche la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 5825/2021, laddove afferma che "la regolarità contributiva sussiste qualora vi sia correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici, corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti e inesistenza di inadempienze in atto... unico presupposto realmente sotteso all'accertamento della "regolarità contributiva" è l'adempimento delle obbligazioni concernenti contributi e premi, oltre che di eventuali versamenti dovuti alle casse edili, e che le stesse ipotesi in cui la presenza di un inadempimento non è d'ostacolo al rilascio del DURC sono rigidamente tipizzate dalle fonti primarie e secondarie, per modo che l'ente previdenziale preposto al suo rilascio non è chiamato ad esercitare, nell'ambito del relativo procedimento, poteri discrezionali, ma deve esclusivamente verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente previsti nello svolgimento di una attività vincolata, di carattere meramente ricognitivo, della cui natura





Corte di Appello di Roma

partecipa anche il giudizio tecnico concernente la verifica di cause che non siano ostative al suo rilascio".

La nozione evocata attiene, evidentemente, a una concezione sostanziale della regolarità contributiva, mentre non deve costituire motivo di potenziale equivoco il generico rinvio a "inadempienze in atto", ancora presente nel D.M. 24 ottobre 2007 (applicabile *ratione temporis* alla vicenda concreta esaminata dalla Cassazione), poi superato dal D.M. 31 gennaio 2015 che, invece, non ne fa più alcun cenno.

Può quindi affermarsi che, ove l'impresa incorra in mere irregolarità formali correlate ad errori commessi nella presentazione delle denunce contributive, nulla osti al rilascio del documento di regolarità contributiva, poiché non esiste una disposizione di legge che esplicitamente ricollegli al mero ritardo a provvedere alla presentazione della denuncia Uniemens alle scadenze di legge - piuttosto che al successivo invito alla regolarizzazione nei 15 giorni emesso da Inps - l'accertamento di una irregolarità contributiva sostanziale, a cui far conseguire la decadenza dagli sgravi contributivi.

Non appaiono idonee a giungere a diverse conclusioni le pronunce richiamate dalla difesa di Inps, considerato che la sentenza del Consiglio di Stato dà rilievo alle irregolarità formali perché queste avevano comportato anche una irregolarità sostanziale (ipotesi esclusa nel caso in esame), mentre la sentenza della Cassazione attiene a fattispecie in cui trovava applicazione il D.M. 24 ottobre 2007, che come sopra visto, è stato superato dal D.M. 30 gennaio 2015.

In conclusione, può quindi affermarsi che all'irregolarità formale consistita nella presentazione in ritardo delle denunce Uniemens da parte della società, stante la correttezza e tempestività dei relativi versamenti non possa conseguire la decadenza dagli sgravi contributivi goduti. Per tali motivi, assorbita ogni altra questione, l'appello proposto da Inps va rigettato>>.

3.3. - Questo stesso Collegio fa proprie le motivazioni che precedono e che convalidano le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che va, quindi, confermata.

4. - Le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vanno, pertanto, liquidate come in dispositivo, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività di trattazione/istruttoria nel presente grado di giudizio.

5. - Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1^{quater}, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) rigetta l'appello.





Corte di Appello di Roma

b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del grado che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15 %, Iva e Cpa come per legge.

c) Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10/02/2023

IL CONSIGLIERE EST.

DOTT. CARLO CHIRIACO

(F.to dig.te)

LA PRESIDENTE

DOTT. SSA GIOVANNA CIARDI

(F.to dig.te)

